

Convenzione internazionale concernente gli zoccoli continentali

Conchiusa a Ginevra il 29 aprile 1958

Approvato dall'Assemblea federale il 14 dicembre 1965²

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1966

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1966

(Stato 23 settembre 2016)

*Gli Stati partecipanti alla presente convenzione
hanno convenuto quanto segue:*

Art. 1

Nei seguenti articoli l'espressione «zoccolo continentale» indica: a) i fondi ed i sottofondi delle zone costiere fuori dai mari territoriali fino ad una profondità di 200 m o oltre qualora fosse ancora possibile lo sfruttamento delle loro risorse naturali; b) i fondi ed i sottofondi marini dei litorali insulari.

Art. 2

1. L'esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali sottostanno alla sovranità dello Stato costiero.
2. Detta sovranità è intesa nel senso che qualora lo Stato costiero non esplori lo zoccolo continentale ne sfrutti le sue risorse naturali, nessuno potrà svolgere queste attività o vanarne dei diritti senza l'esplicito permesso di detto Stato.
3. I diritti dello Stato costiero circa lo zoccolo continentale non dipendono dalla sua occupazione, effettiva o fittizia, e tantomeno da una dichiarazione espressa.
4. Per risorse naturali secondo la presente convenzione s'intendono le risorse minerali e le altre inanimate del fondo e del sottofondo marino come anche gli organismi viventi sedentariamente, che, nello stadio in cui possono essere pescati stanno immobili sul fondo o nel sottofondo marino oppure si spostano mantenendo il contatto fisico con questi ultimi.

Art. 3

I diritti dello Stato costiero sullo zoccolo continentale non toccano gli ordinamenti concernenti le acque considerate alto mare e lo spazio aereo sovrastanti.

RU 1966 1020; FF 1965 II 43

¹ Dal testo originale francese.

² Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF del 14 dic. 1965 (RU 1966 991).

Art. 4

Lo Stato costiero non può impedire la posa e la manutenzione di condotte e cavi sottomarini, ma gli è riservato il diritto di adottare i provvedimenti per salvaguardare l'esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali.

Art. 5

1. L'esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali non devono né intralciare ingiustamente la navigazione, la pesca e la conservazione delle risorse biologiche marine, né compromettere le ricerche oceanografiche e scientifiche svolte per pubblicarne i risultati.

2. Con riserva dei numeri 1 e 6, lo Stato costiero ha il diritto di costruire, mantenere o far funzionare sullo zoccolo continentale gli impianti e gli altri dispositivi necessari all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali, come anche di determinare attorno a questi impianti o dispositivi, delle zone di sicurezza in cui si possono prendere dei provvedimenti protettivi.

3. Le zone di sicurezza di cui al numero 2 possono estendersi, attorno alle installazioni o dispositivi impiantati, fino a 500 metri misurati dal perimetro esterno dell'installazione.

4. Queste installazioni o dispositivi sottostanno alla giurisdizione dello Stato costiero, ma non sono considerate isole. Il mare che le circonda non è territoriale e la loro esistenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale dello Stato costiero.

5. La sistemazione di queste installazioni o dispositivi deve essere debitamente annunciata e deve essere garantita la manutenzione degli impianti di segnalazione permanente. Le installazioni abbandonate o non più efficienti devono essere levate.

6. Le installazioni o i dispositivi come anche le zone di sicurezza circostanti non devono ostacolare l'uso delle vie marittime regolari indispensabili alla navigazione internazionale.

7. Lo Stato costiero deve prendere, entro le zone di sicurezza, tutti i provvedimenti adatti a proteggere le risorse biologiche marine dagli agenti nocivi.

8. Per svolgere sul posto qualsiasi ricerca concernente lo zoccolo continentale occorre il permesso dello Stato costiero. Quest'ultimo non nega il consenso quando la domanda è presentata da un ente qualificato e concerne ricerche prettamente scientifiche sulle caratteristiche fisiche o biologiche dello zoccolo continentale, sempre alla condizione che lo Stato costiero possa, se ne è suo desiderio, partecipare a dette ricerche o inviare usi rappresentante, e che, in ogni caso, ne siano pubblicati i risultati.

Art. 6

1. Lo zoccolo continentale confinante con i territori di uno o più Stati costieri dirimpettai è delimitato mediante accordo tra questi Stati. Nell'impossibilità d'accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un'altra delimitazione, quest'ultima è stabilita dalla mediana tra i punti più vicini delle linee di base dalle quali è misurata larghezza del mare territoriale di ognuno di questi Stati.

2. Lo zoccolo continentale di due Stati limitrofi è delimitato mediante accordo. Nell'impossibilità di accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un'altra delimitazione, quest'ultima è stabilita mediante il principio della mediana come indicato al numero 1.

3. La linea di delimitazione dello zoccolo continentale deve essere stabilita, conformemente ai principi di cui nei numeri 1 e 2, secondo le carte e le caratteristiche geografiche esistenti alla data indicata e facendo menzione di punti di riferimento a terra permanenti e fissi.

Art. 7

Le disposizioni della presente convenzione non menomano il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottofondo marino per il tramite di gallerie, indipendentemente dalla profondità dell'acqua.

Art. 8

La presente convenzione è aperta, fino al 31 ottobre 1958, alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o d'una sua istituzione speciale, come anche ad ogni altro Stato su invito dell'Assemblea generale.

Art. 9

La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite (dappresso Segretario generale).

Art. 10

La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati menzionati nell'articolo 8. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 11

1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui è stato depositato presso il Segretario generale il ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per gli Stati che ratificheranno la presente convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo strumento, essa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione di detti Stati.

Art. 12

1. All'atto della firma, ratificazione o adesione, ogni Stato può fare delle riserve su singoli articoli della convenzione, che non siano quelli da 1 a 3.

2. Ogni Stato che giusta il numero precedente abbia significato una riserva, potrà ritirarla in ogni momento mediante comunicazione al Segretario generale.

Art. 13

1. Decorso un quinquennio a contare dalla data d'entrata in vigore della presente convenzione, essa può essere riveduta su domanda notificata da una Parte contraente al Segretario generale.

2. L'Assemblea generale dell'ONU decide circa i provvedimenti da prendere in caso d'una domanda di revisione.

Art. 14

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell'ONU e agli altri Stati di cui all'articolo 8:

- a. le firme ed i depositi degli strumenti, secondo gli articoli 8, 9 e 10;
- b. la data d'entrata in vigore della presente convenzione, secondo l'articolo 11;
- c. le domande di revisione, secondo l'articolo 13;
- d. le riserve fatte, secondo l'articolo 12.

Art. 15

L'originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo francese e russo, fanno parimente fede, è depositato presso il Segretario generale, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all'articolo 8.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati da; rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Ginevra, il ventinove aprile millenovecentocinquantesimo.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 23 settembre 2016³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	7 dicembre	1964 A	6 gennaio	1964
Australia	14 maggio	1963	10 giugno	1964
Belarus	27 febbraio	1961	10 giugno	1964
Bosnia e Erzegovina	12 gennaio	1994 S	6 marzo	1992
Bulgaria	31 agosto	1962 A	10 giugno	1964
Cambogia	18 marzo	1960 A	10 giugno	1964
Canada* **	6 febbraio	1970	8 marzo	1970
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Cipro	11 aprile	1974 A	11 maggio	1974
Colombia	8 gennaio	1962	10 giugno	1964
Costa Rica	16 febbraio	1972	17 marzo	1972
Croazia	3 agosto	1992 S	8 ottobre	1991
Danimarca	12 giugno	1963	10 giugno	1964
Dominicana, Repubblica	11 agosto	1964	10 settembre	1964
Figi**	25 marzo	1971	10 ottobre	1970
Finlandia	16 febbraio	1965	18 marzo	1965
Francia* **	14 giugno	1965 A	14 luglio	1965
Giamaica	8 ottobre	1965 A	7 novembre	1965
Grecia*	6 novembre	1972 A	6 dicembre	1972
Guatemala	27 novembre	1961	10 giugno	1964
Haiti	29 marzo	1960	10 giugno	1964
Israele	6 settembre	1961	10 giugno	1964
Kenya	20 giugno	1969 A	20 luglio	1969
Lesotho	23 ottobre	1973	4 ottobre	1966
Lettonia	2 dicembre	1992 A	1° gennaio	1993
Madagascar	31 luglio	1962 A	10 giugno	1964
Malawi	3 novembre	1965 A	3 dicembre	1965
Malaysia	21 dicembre	1960 A	10 giugno	1964
Malta	19 maggio	1966	21 settembre	1964
Maurizio	5 ottobre	1970	12 marzo	1968
Messico	2 agosto	1966 A	1° settembre	1966
Montenegro* **	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Nigeria	28 aprile	1971 A	28 maggio	1971
Norvegia**	9 settembre	1971 A	9 ottobre	1971
Nuova Zelanda	18 gennaio	1965	17 febbraio	1965
Paesi Bassi** a	18 febbraio	1966	20 marzo	1966
Curaçao	18 febbraio	1966	20 marzo	1966
Parte caraibica (Bonaire,	18 febbraio	1966	20 marzo	1966

³ RU 1972 2649, 1981 1239, 1984 834, 2007 4453 e 2016 3257.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Sant'Eustachio e Saba				
Sint Maarten	18 febbraio	1966	20 marzo	1966
Polonia	29 giugno	1962	10 giugno	1964
Portogallo	8 gennaio	1963	10 giugno	1964
Regno Unito** b	11 maggio	1964	10 giugno	1964
Romania	12 dicembre	1961 A	10 giugno	1964
Russia	22 novembre	1960	10 giugno	1964
Salomone, Isole	3 settembre	1981	7 luglio	1978
Serbia**	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	25 novembre	1966 A	25 dicembre	1966
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna***	25 febbraio	1971 A	27 marzo	1971
Stati Uniti**	12 aprile	1961	10 giugno	1964
Sudafrica	9 aprile	1963 A	10 giugno	1964
Svezia	1° giugno	1966 A	1° luglio	1966
Svizzera	18 maggio	1966	17 giugno	1966
Swaziland	16 ottobre	1970 A	15 novembre	1970
Taiwan (Taipei cinese) *	12 ottobre	1970	11 novembre	1970
Thailandia**	2 luglio	1968	1° agosto	1968
Tonga**	29 giugno	1971	4 giugno	1970
Trinidad e Tobago	11 luglio	1968 A	10 agosto	1968
Ucraina	12 gennaio	1961	10 giugno	1964
Uganda	14 settembre	1964 A	14 ottobre	1964
Venezuela*	15 agosto	1961	10 giugno	1964

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Applicabile al Regno in Europa.

^b Fino al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Conv. non è più applicabile alla RAS Hong Kong.